



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 20/15/CSP  
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TOSCANA TV S.R.L.  
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TOSCANA  
TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA  
NELL’ART. 5-TER, COMMA 3 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E  
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
(CONTESTAZIONE N. 8/14)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modifiche dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana sottoscritta in data 16 dicembre 2009;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n. 22, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - Co.re.com.”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 8/14 - datato 22 settembre 2014 e notificato in data 24 settembre 2014 alla società Toscana TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Toscana TV”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana - cont. n. 8 /14 - datato 22 settembre 2014 e notificato in data 24 settembre 2014 è stata contestata alla società Toscana TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Toscana TV” la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5-ter, commi 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 14 ottobre 2013; in particolare, dalle ore 22:54:56 alle ore 23:25:22 è andata in onda la televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia “Sensitivo Valdarno”, nel corso della quale il conduttore, oltre a dichiarare di possedere facoltà sensitive, riceve telefonate dai telespettatori e fornisce consulti su vari argomenti (es. rapporti sentimentali).

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel chiedere l’archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero l’irrogazione della sanzione nella misura del minimo edittale in data 5 novembre 2014, ha eccepito che “la messa in onda in orario antecedente le 23.00 è avvenuta a causa di un problema non dipendente dalla volontà dell’emittente stessa....a causa di uno sbalzo di corrente” che ha determinato “un malfunzionamento della

*macchina di messa in onda....*”; inoltre, la parte sostiene che non sussistano gli estremi della violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, in quanto *“le telefonate presenti nella televendita sono reali e non artificialmente costruite o inserite ad arte”*, mentre *“la conduzione appare più come una chiacchierata con i telespettatori...sui quali non viene usata alcuna evidente pressione ai fini commerciali e la televendita non assume quel carattere imbonitorio tale da ledere il telespettatore stesso”*.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto, in data 17 novembre 2014, a questa Autorità l’irrogazione della sanzione nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 nei confronti della società Toscana TV S.r.l. La proposta del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana risulta parzialmente meritevole di accoglimento, in quanto la predetta società è incorsa nella violazione dell’art. 5-ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP, che fa divieto ai servizi di media audiovisivi di trasmettere televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia tra le ore 7.00 e le ore 23.00 (comma 3), per aver trasmesso, tra le ore 22.55.00 circa e le ore 23.25.00 circa, una televendita del tipo vietato. Riguardo alla prima eccezione sollevata dalla parte, non risulta possibile in nessun caso accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame in virtù del riferimento al carattere involontario della condotta tenuta dalla predetta società, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando, poi, a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell’errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo ad ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta. Nella vicenda segnalata l’errore, come riferito dalla parte, non è da considerarsi scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta, così come non rileva la presunta buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della legge n. 689 del 1981, art. 3, comma 2 (Cass. 8 maggio 2001, n. 6383, Cass. 9 settembre 2002, n. 13072, Cass. 4 luglio 2003, n. 10607, Cass. 15 giugno 2004, n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007, n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008, n. 228), in quanto il riferimento alla causa del *“malfunzionamento della macchina di messa in onda”*, che avrebbe comportato la trasmissione della televendita in questione in una fascia oraria non consentita dalla norma regolamentare, non essendo supportato da idonea e specifica documentazione, è del tutto generico e assurdo a mera affermazione di principio. Il fornitore del servizio di media audiovisivo è tenuto, pertanto, a dotarsi di un’organizzazione interna, tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui il titolo autorizzatorio si riferisce; sul

fornitore del servizio di media audiovisivo grava, infatti, una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, comprese le televendite, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente in materia. Quanto, poi, alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, dall'esame della documentazione versata in atti, la condotta complessiva tenuta dal conduttore della televendita in questione non è da considerarsi tale da trarre in inganno il pubblico e/o da sfruttare la superstizione, la credulità o la paura delle categorie di telespettatori psicologicamente più vulnerabili;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. c) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (euro milletrantatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un unico episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare non significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori; inoltre, l'ambito locale della diffusione della televendita sopra descritta coincide con un bacino di utenza ridotto rispetto a quello proprio dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato in possesso dell'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla società Toscana TV S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 1.519.140,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ACCERTA**

che la società Toscana TV S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Toscana TV" - codice fiscale 00222070526 - con sede legale in Prato (PO) alla via Lepanto n. 13, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in fascia oraria non consentita, una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia.

#### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5-ter, comma 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 20/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 20/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani

